

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS 8 GIUGNO 2001 N.231
DI EVA GROUP S.R.L.

Emissione del documento

Redatto da	Alessandro Panzarasa	Metodi srl
Approvato da	Consiglio di amministrazione	EVA GROUP S.R.L.

N. e data approvazione

n. 1 del --/--/----	Revisione
---------------------	-----------

INDICE

PARTE GENERALE

- 1. Contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**
- 2. Struttura organizzativa di EVA GROUP S.R.L.**
- 3. Il Modello di EVA GROUP S.R.L.**
- 4. Aree di rischio**
- 5. Organismo di Vigilanza e flussi informativi**
- 6. Modalità di gestione delle risorse finanziarie**
- 7. Il sistema sanzionatorio**
- 8. Processi strumentali**
- 9. Comunicazione del Modello**
- 10. Formazione**
- 11. Aggiornamento del modello**

PARTE SPECIALE

- A - reati contro la pubblica amministrazione**
- B - reati societari e reati tributari**
- C - reati in materia di tutela del diritto d'autore**
- D - reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno é irregolare**
- F - reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

PARTE GENERALE

1. CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato anche "Decreto") recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha adeguato la normativa italiana in tema di responsabilità delle persone giuridiche ai principi contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; nella Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli stati membri; alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha quindi introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come fondazioni, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcune fattispecie di reato, tassativamente previste dal Decreto, commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, (i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi ("soggetti apicali"), nonché (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati ("soggetti sottoposti").

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato effettivamente il reato.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato.

Le sanzioni predisposte dal Decreto si distinguono in pecuniarie (fino ad un massimo di circa 1,5 milioni di euro) ed interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sette anni); la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

I reati presupposto, dai quali esclusivamente può derivare la responsabilità dell'ente, sono tassativamente elencati dal Decreto: reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis); delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1); i reati societari (art. 25-ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1); delitti contro la personalità individuale (25-quinquies); abusi di mercato (art. 25-sexies); omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 25-septies);

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies); reati transnazionali (art. 10 L. 146/06); i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies); reati ambientali (art. 25- undicies); impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 – duodecies); razzismo e xenofobia (art. 25 – terdecies); frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies); reati tributari (art. 25 quinquiesdecies); contrabbando (art. 25 sexiesdecies).

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, le sanzioni, sia pecuniarie che interdittive, sono ridotte da un terzo alla metà nei casi di commissione dei reati sotto forma di tentativo, ma l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

L'articolo 6 del Decreto prevede una specifica forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora, in caso di reato commesso da soggetto apicale, l'Ente dimostri:

a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) di aver affidato ad un organismo interno (c.d. Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;

c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del suddetto Modello;

d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

La mera adozione del Modello non è sufficiente a garantire alla EVA GROUP S.R.L. l'esonero dalla responsabilità ma è necessario anche che esso sia idoneo ed efficacemente attuato. In particolare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto, il Modello deve:

1. individuare le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale l'onere di provare la propria estraneità ai fatti contestati grava in capo alla EVA GROUP S.R.L..

Se invece il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7). In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7 comma 2). La non punibilità per particolare tenuità del fatto - prevista dall'art. 131-bis c.p. - nei confronti

del soggetto, persona fisica, che ha commesso il reato non esclude la possibile responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 231/2001 (sentenza Corte di Cassazione, Sez. III Penale, n. 9072 del 28.2.2018).

L'efficace attuazione del Modello organizzativo prevede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (art. 7 comma 4).

Con la legge n. 179 del 30 novembre 2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" si è provveduto ad estendere l'istituto del "whistleblowing" relativo alle eventuali denunce di condotte illecite segnalate dai dipendenti dell'ente.

2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI EVA GROUP S.R.L.

2.1 Mission

EVA GROUP S.R.L. si occupa di:

- apertura, gestione, franchising e l'affitto di centri estetici, centri di abbronzatura, centri benessere e saloni di bellezza, beauty-farm, strutture alberghiere, luoghi termali, farmacie e parafarmacie, erboristerie e sanitarie, punti vendita nonché di palestre;
- produzione, rappresentanza e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti di bellezza e per il benessere fisico
- attività di gestione, controllo e direzione di laboratori di ricerca scientifica e farmacologica inerente prodotti e materie sopra indicati;
- corsi e assistenza per l'utilizzo di tali prodotti nel campo alimentare, cosmetico e in generale del benessere della persona;
- produzione, rappresentanza, commercio all'ingrosso e al dettaglio e assistenza tecnica di apparecchiature elettro medicali, elettroestetici, apparecchiature per il benessere fisico in genere, attrezzature igienico-sanitarie) e ortopediche, arredo e accessori inerenti l'estetica;
- attività di parrucchiera;
- somministrazione al pubblico e asporto di cibi e bevande
- sviluppo, realizzazione, gestione e vendita di corsi di apprendimento e formazione in ambito estetico olistico, naturopatico, omeopatico, arte e spettacolo, cucina, lingue, design e quanto in generale per l'accrescimento culturale della persona ed in tecnica commerciale;
- la consulenza tecnica e l'organizzazione di centri di trattamenti di estetica manuale e

con l'utilizzo di apparecchiature sulla persona in generale (corpo, viso, etc.);

2.2 Assetto societario

Società a Responsabilità Limitata

2.3 Organo amministrativo

L'organo amministrativo è identificato con un Consiglio di Amministrazione, composto da due membri.

2.4 Sedi e area di azione

EVA GROUP S.R.L. ha sede ed è operativa in via De Nicola, 4 Cesano Boscone (MI) e in via Spreafico, 3 Monza (MB).

Per un maggior dettaglio della struttura organizzativa di EVA GROUP S.R.L. si rinvia:

- all'organigramma aziendale aggiornato
- al sistema di deleghe e procure vigente

3. IL MODELLO DI EVA GROUP S.R.L.

Il presente Modello è suddiviso in una "Parte Generale", che contiene:

- Una sintesi del contenuto del D.Lgs 231/01 (il Decreto);
- La descrizione della EVA GROUP S.R.L. e della sua struttura interna;
- L'esposizione delle aree a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) e la definizione dei suoi compiti istituzionali;
- La previsione di uno specifico sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello;
- Le modalità di verifica dell'efficacia e di aggiornamento del Modello;
- La diffusione a tutti i livelli dei principi in esso contenuti.

Vi è poi una Parte Speciale suddivisa in:

- Reati contro la pubblica amministrazione (A)
- Reati societari e reati tributari (B)
- Reati in materia di tutela del diritto d'autore (C)
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D)
- Delitti contro la personalità individuale (E)
- Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (F)

La finalità del presente Modello è quella di:

- responsabilizzare tutti coloro che operano, in nome e per conto della EVA GROUP S.R.L., nelle aree a rischio e nell'ambito dei processi strumentali affinché non incorrano in condotte che possano comportare per la EVA GROUP S.R.L. una

- delle sanzioni previste dal Decreto;
- monitorare le aree a rischio e le aree strumentali al fine di poter intervenire prontamente per contrastare il rischio di commissione dei reati;
- affermare con chiarezza che ogni forma di comportamento illecito è assolutamente condannata dalla EVA GROUP S.R.L., anche se posta in essere con l'intenzione di portare un vantaggio alla EVA GROUP S.R.L..

Gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del Modello.

Destinatari del presente Modello sono da considerarsi:

- a) i componenti degli organi sociali della EVA GROUP S.R.L.;
- b) coloro che svolgono, anche di fatto, compiti di gestione, amministrazione, direzione, controllo della EVA GROUP S.R.L.;
- c) i dipendenti della EVA GROUP S.R.L.;
- d) tutti coloro che operano, a vario titolo, in nome e per conto della EVA GROUP S.R.L. o sono comunque legati alla EVA GROUP S.R.L. da un rapporto giuridico stabile o temporaneo (es. ricercatori, consulenti; docenti; tutor; collaboratori a progetto).

4. AREE A RISCHIO

Alla luce dell'attività svolta dalla EVA GROUP S.R.L. e dall'analisi dei rischi effettuata sono state individuate le aree "sensibili" alla commissione dei reati di seguito elencate:

- Gestione di attività formative e/o per i servizi orientativi e servizi al lavoro, riconosciute e/o finanziate da un soggetto pubblico o da un soggetto che eroga risorse pubbliche ai sensi della normativa vigente
- Iscrizione in un Albo regionale per gli operatori pubblici e privati per i servizi di Formazione Professionale e/o per i servizi orientativi e al lavoro e mantenimento dei requisiti secondo la normativa vigente
- Gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici
- Tenuta della contabilità, redazione e verifica del bilancio
- Gestione delle operazioni societarie
- Gestione delle misure fiscali
- Elaborazione e/o utilizzo materiale per scopi didattici
- Servizi al lavoro con lavoratori stranieri
- Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

4.1 Protocolli delle Parti Speciali

Nelle aree a rischio il Modello prevede protocolli di controllo generale e specifici.

I protocolli stabiliscono le regole che i Destinatari devono seguire con riferimento all'attività a rischio nell'attuazione delle decisioni della EVA GROUP S.R.L..

I protocolli contengono: la descrizione dei comportamenti a rischio-reato; i principi dell'attività di prevenzione; i livelli delle responsabilità dei soggetti coinvolti; i flussi verso O.d.V., in particolare:

1. Tipologia dei reati
2. Aree di rischio
3. Principi generali di comportamento:
 - a. espresso divieto
 - b. espresso obbligo
4. Protocolli specifici di comportamento per ogni area a rischio:
 - a. Premessa
 - b. Rischi di reato
 - c. Procedura
5. Compiti dell'organismo di vigilanza
6. Consulenti, fornitori e partners

4.2 Processi strumentali

Sono state inoltre individuate aree di attività nell'ambito delle quali potrebbero crearsi le condizioni per la commissione dei reati previsti dal Decreto:

- *modalità di gestione delle risorse finanziarie (cfr. Capitolo 6)*
- *selezione e gestione dei consulenti;*
- *selezione e gestione dei fornitori;*
- *selezione e assunzione di personale;*
- *documenti informatici e firme digitali*

Anche per questi processi il Modello prevede specifiche regole di comportamento (cfr. capitolo 8).

4.3 Gli altri reati previsti dal Decreto

Per quanto riguarda gli altri reati-presupposto previsti dal Decreto, si è ritenuto che l'attività della EVA GROUP S.R.L. non presenti profili di alto rischio o tali comunque da far ritenere ragionevolmente possibile la commissione di un reato.

Si tratta infatti di comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività della EVA GROUP S.R.L. che richiederebbero quindi, quanto al sistema di controllo, un costo superiore alla risorsa da proteggere (c.d. "rischio accettabile").

Pertanto la EVA GROUP S.R.L., alla luce dell'analisi svolta, ha ritenuto adeguata, quale misura preventiva, l'osservanza (oltre che dei principi generali qui presenti) del Codice Etico.

In ogni caso, nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, ad esempio in relazione a nuove fattispecie di reato che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto oppure nel caso di mutamenti dell'organizzazione della EVA GROUP S.R.L., è demandato all'Organo amministrativo il potere di integrare il presente Modello.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

5.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma I lettera b) del Decreto, l'ente non risponde delle sanzioni previste se, tra l'altro, *"il compito di vigilare sul funzionamento e*

l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

Il Decreto non contiene indicazioni specifiche e cogenti sulla composizione dell'organo di controllo, tuttavia le Linee Guida di Regione Lombardia DDUO 4340 del 18 maggio 2012) aggiornate con DDUO 6615 del 4 agosto 2015 indicano alcuni elementi riportati nel "Memorandum OdV" allegato. La legge n. 183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" ha disposto che "nelle srl di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1 lettera b)".

EVA GROUP S.R.L. ha optato per una composizione collegiale dell'O.d.V. composto da membri interni e membri esterni. L'Organismo è indipendente e autonomo rispetto agli altri organi sociali. Non ha compiti operativi ed è in rapporto di staff con l'Organo amministrativo. L'O.d.V. è dotato annualmente di mezzi finanziari (budget per l'autonomo potere di spesa) e logistici adeguati per lo svolgimento dell'attività e l'esercizio delle funzioni cui è preposto. Il funzionamento dell'O.d.V. è disciplinato da un Regolamento approvato dal medesimo organo. L'O.d.V. è in posizione di staff all'Organo amministrativo e la sua attività non può essere sindacata da alcun soggetto della EVA GROUP S.R.L.. L'O.d.V., nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi ove necessario di personale sia interno che esterno sotto la sua diretta sorveglianza.

La carica ha durata triennale.

Il budget a disposizione dell'Organismo di Vigilanza è disposto annualmente dall'Organo amministrativo e deve essere congruo in funzione dei compiti e delle responsabilità dell'organismo. Il budget non può essere modificato dall'Organo amministrativo prima del rinnovo.

5.2 Nomina sostituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Nomina, sostituzione e revoca dell'O.d.V. vengono deliberate dall'Organo amministrativo. In particolare, la carica di membro dell'O.d.V. è subordinata al possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e all'assenza di conflitti di interesse con la EVA GROUP S.R.L. e di parentela con gli organi sociali della stessa.

Sono cause di ineleggibilità:

- rapporto di pubblico impiego o di consulenza, in corso e nei tre anni precedenti alla nomina, presso enti pubblici clienti della EVA GROUP S.R.L.;
- rapporto di parentela, coniugio o affinità fino al quarto grado con membri dell'Organo amministrativo, nonché dei medesimi organi di EVA GROUP S.R.L. del gruppo;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

Sono cause di decadenza:

- sopravvenire di una causa di ineleggibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico o il mancato esercizio delle funzioni;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della EVA GROUP S.R.L. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- una violazione del Modello che abbia causato una sanzione a carico di EVA GROUP S.R.L. o l'avvio di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal Decreto.

5.3 Funzioni e poteri dell'O.d.V.

All'O.d.V. è affidato il compito di:

1. vigilare sull'osservanza del Modello;
2. vigilare sull'efficace attuazione del Modello e sulla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. curare l'aggiornamento costante del Modello, formulando proposte in tal senso all'organo dirigente e comunque nei casi di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno di EVA GROUP S.R.L. e/o delle modalità di svolgimento delle attività; iii) rilevanti modifiche normative;
4. effettuare verifiche generali sull'attività di EVA GROUP S.R.L. ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
5. effettuare verifiche periodiche su determinate operazioni o atti specifici;
6. raccogliere e archiviare le segnalazioni dei comportamenti o delle situazioni anche solo potenzialmente in contrasto con le disposizioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, nonché di circostanze in grado di agevolare la commissione di reati o relative a reati già commessi;
7. riferire all'Organo amministrativo in merito all'attuazione del Modello ed in particolare sulle criticità riscontrate;
8. segnalare tempestivamente eventuali violazioni del Modello;
9. assicurare i flussi informativi verso l'Organo amministrativo;
10. promuovere la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello e l'attività di formazione;
11. accedere liberamente a tutti gli uffici e a tutta la documentazione societaria senza necessità di consenso o autorizzazione preventiva;
12. disciplinare il proprio funzionamento con un Regolamento che preveda il calendario dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la

- disciplina dei flussi informativi;
- 13.condividere il budget annuale con l'Organo amministrativo;
 - 14.monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati nelle Parti Speciali del Modello;
 - 15.conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell'attività a rischio e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio descritte nelle Parti Speciali del Modello;
 - 16.coordinarsi con il RSPP affinché i controlli ai sensi del D.Lgs 231/01 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del D.Lgs 81/08 e della normativa vigente sull'igiene e sicurezza del lavoro e verificare periodicamente l'osservanza da parte dei Destinatari del Modello dei principi in materia di sicurezza e igiene;
 - 17.verificare l'effettiva attuazione dell'impianto sanzionatorio in caso vengano accertate violazioni delle prescrizioni.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza, emergano elementi che facciano risalire la violazione del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad un soggetto di livello apicale, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'Organo amministrativo per i provvedimenti di competenza.

5.4 Piano di attività

La funzione propria dell'O.d.V., quale garante della correttezza dei modelli di organizzazione e di gestione, presuppone un comportamento attivo, oltre che vigile, che si esplicita con una serie di azioni che rendano possibile all'ente di beneficiare della condizione esimente prevista dal D.Lgs 231/2001 qualora si verifichi uno dei reati previsti dal Decreto stesso. Le attività che l'O.d.V. intende svolgere in attuazione del D.Lgs. 231/01 sono riportate in un documento, il Piano di Attività, che ha la finalità sia di tracciare le attività stesse dell'O.d.V. sia di dare evidenza della tipologia di controlli e dell'attività di vigilanza messe in atto.

Il Piano di Attività viene redatto annualmente e:

- individua le attività di verifica e controllo che l'O.d.V. intende compiere nel corso dell'anno;
- fornisce una pianificazione temporale;
- identifica funzioni o processi coinvolti, le attività che saranno svolte ed i risultati attesi;
- individua le risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie (eventuale budget dell'O.d.V.).

5.5 Relazione finale

Le attività che l'O.d.V. ha svolto durante l'anno in attuazione del D. Lgs. 231/01 devono essere riportate in una Relazione finale, che si pone la finalità primaria di consuntivare l'operato dell'O.d.V. e di dare evidenza della tipologia di controlli e dell'attività di vigilanza messe in pratica.

La relazione accoglie anche la valutazione dell'O.d.V. con riferimento all'effettiva attuazione delle raccomandazioni e delle indicazioni che l'O.d.V. ha indirizzato all'organo

amministrativo e agli organi apicali nel corso dell'anno.

L'O.d.V. ogni anno redige la Relazione finale delle attività di vigilanza svolte entro la fine del mese di dicembre. Tale relazione va caricata nell'apposita sezione della piattaforma on line di Regione Lombardia entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5.6 Flussi informativi dell'OdV nei confronti degli organi sociali

L'O.d.V. riferisce della propria attività su base continuativa, direttamente all'Organo amministrativo.

A tal proposito – come anticipato nel paragrafo precedente - l'O.d.V. prepara una relazione annuale per l'Organo amministrativo, avente ad oggetto: i) l'attività svolta; ii) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a EVA GROUP S.R.L., sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V., il quale a sua volta può chiedere in qualsiasi momento di essere sentito dal suddetto organo. Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'O.d.V.

5.7 Segnalazioni all'O.d.V.

Oltre alle comunicazioni previste nelle Parti Speciali del Modello, l'O.d.V. deve essere informato dai Destinatari del Modello, pena le sanzioni del Capitolo 8, oltre che di elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni (semplici Informazioni), anche con segnalazioni sulle violazioni (anche solo presunte) delle prescrizioni contenute nel Modello (Segnalazioni).

I soggetti apicali (art.5 comma 1 lett. a) e i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (art.5 comma 1 lett. b), presentano a tutela dell'integrità della EVA GROUP S.R.L.:

- segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del dlgs 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti,
- segnalazioni di violazione del presente modello di organizzazione e gestione della EVA GROUP S.R.L.

di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La EVA GROUP S.R.L. e l'O.d.V. assicurano la riservatezza circa l'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante saranno secretati per tutta la durata del procedimento volto ad accertare la fondatezza della segnalazione.

Ogni informazione e segnalazione ricevuta è conservata a cura dell'O.d.V. in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. In ogni caso, l'O.d.V. deve essere informato su eventuali elementi di criticità emersi nell'applicazione del presente Modello. Dopo le audizioni del segnalatore e dell'autore della supposta violazione, in caso di non luogo a procedere l'ODV dovrà motivare per iscritto le ragioni di tale scelta.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Nel caso di eventuali demansionamenti, licenziamenti o trasferimenti applicati

successivamente alla segnalazione del dipendente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tali azioni non sono un atto di ritorsione ma sono motivati da reali esigenze aziendali ed estranei alla segnalazione. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra forma ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. La violazione delle misure a tutela del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro da parte del segnalante stesso o dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Procedura

Cfr. Documento Procedure

5.8 Obblighi di informativa all'O.d.V. relativi ad atti ufficiali

Oltre alle Segnalazioni e alle Informazioni di cui al paragrafo precedente nonché ai flussi previsti nelle Parti Speciali del Modello, devono essere trasmesse all'O.d.V. le notizie concernenti atti ufficiali.

Procedura

Cfr. Documento Procedure

6. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Premessa

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera c) del D.Lgs 231/01, il Modello deve *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati"*.

Rischi di reato

Il presente Modello fornisce indicazioni relative a eventuali integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), con eventuali accorgimenti pensati ai fini del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ad es. rilevazione delle anomalie in particolari operazioni o pagamenti di corrispettivi che non risultino giustificati dall'economia della transazione nell'ottica di appurare se essi non nascondano poste extracontabili o ipotesi corruttive e nell'ottica di rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto).

Tutte le operazioni inerenti attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'OdV.

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il

loro impiego.

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

Procedura

Cfr. Documento Procedure

Flussi informativi verso l'OdV

6.8	E' richiesta dall'OdV una verifica a campione di documentazione relativa all'applicazione della Procedura.
-----	--

7. IL SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Principi generali

Elemento costitutivo del Modello è la predisposizione di uno specifico sistema disciplinare diretto a sanzionare le violazioni delle regole di condotta delineate dal Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, dei protocolli previsti dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

I principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

7.2 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti, i componenti degli organi sociali, i collaboratori della EVA GROUP S.R.L. nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con essa.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare per le sanzioni qui previste è regolato dalle norme dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL applicato in EVA GROUP S.R.L..

L'Organismo di Vigilanza cura che venga data piena ed effettiva conoscenza a tutti i Destinatari del Modello del presente apparato sanzionatorio.

7.3 Sanzioni nei confronti dei dipendenti diretti e somministrati

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi degli impiegati, esse rientrano tra quelle previste dal sistema sanzionatorio del CCNL adottato, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare della EVA GROUP S.R.L. è quindi costituito dalle norme del codice civile, dalle leggi speciali in materia lavoristica e dalle norme pattizie di cui al predetto

CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In applicazione di quanto sopra, fermo restando che qualunque condotta del lavoratore può assumere rilevanza disciplinare indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nella casistica indicata di seguito e che, quindi, il presente modello non può né intende costituire un parametro di riferimento al fine di valutare la congruità dei provvedimenti disciplinari assunti dalla EVA GROUP S.R.L. al di fuori del suo ambito di applicazione, è previsto che:

- 1) incorre nei provvedimenti di **BIASIMO VERBALE** o **SCRITTO** il lavoratore che:
a) violi in modo lieve le disposizioni contenute nel Modello adottando un comportamento non conforme ai principi del Modello nelle "aree a rischio"; **b)** non comunichi all'O.d.V. le Informazioni previste dal Modello; **c)** violi il Modello in modo da determinare una situazione di pericolo per l'integrità fisica di una o più persone;
- 2) incorre nel provvedimento della **MULTA NON SUPERIORE ALL'EQUIVALENTE DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE ORARIA** il lavoratore che: **a)** violi più volte i protocolli previsti dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività a rischio, un comportamento reiteratamente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi derivanti dal Modello; **b)** violi l'obbligo di inviare le segnalazioni e le comunicazioni obbligatorie all'O.d.V. previste dal Modello; **c)** violi il Modello in modo da provocare una lesione una lesione lieve per l'integrità fisica di una o più persone;
- 3) incorre nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE SINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI** il lavoratore che: **a)** violi le prescrizioni del Modello e adotti nelle aree a rischio un comportamento contrario agli interessi della EVA GROUP S.R.L., arrecando un danno alla stessa o la espone a una situazione di pericolo in ordine alle sanzioni previste dal D.Lgs 231/01; **b)** violi l'obbligo di comunicare all'O.d.V. la segnalazione relativa alla commissione di uno o più reati previsti dal Decreto; **c)** violi il Modello in modo da provocare una lesione grave all'integrità fisica di una o più persone ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs 231/01; **d)** violi una delle misure di tutela del segnalante; **e)** effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che si rivela infondata.
- 4) incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, eventualmente** preceduto dalla sospensione in via cautelare dal lavoro ma non dalla retribuzione, il lavoratore che: **a)** adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della EVA GROUP S.R.L. di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla EVA GROUP S.R.L.; **b)** ponga in essere un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01; **c)** violi il Modello in modo da provocare una lesione gravissima all'integrità fisica o il decesso di una o più persone ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs 231/01;

Flussi informativi verso l'OdV

	L'irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello deve
--	--

7.3.1	essere comunicata all'Organismo di Vigilanza. All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.
-------	---

7.4 Sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori o consulenti esterni (ivi compreso il personale autonomo, i docenti, i tutor ecc.) in contrasto con i principi e i protocolli indicati nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, determinerà, a seconda della gravità, la diffida ad osservare il Modello, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla EVA GROUP S.R.L.. L'Organismo di Vigilanza verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole di cui al presente paragrafo.

7.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni da parte dei componenti l'Organo di Amministrazione, ivi compresa la violazione dell'obbligo di vigilare sull'attività dei sottoposti, l'Organismo di Vigilanza informa per iscritto l'Organismo di amministrazione. Tale organo societario valuterà la situazione e adotterà i provvedimenti di competenza nel rispetto della normativa vigente. Nei casi più gravi, potrà essere proposta la revoca dalla carica. In particolare si richiama l'obbligo di osservanza dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 6 del decreto (tutela del segnalante).

8. PROCESSI STRUMENTALI

8.1 Selezione del personale diretto e somministrato

Premessa

Il processo di selezione del personale riguarda l'insieme delle attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro. La selezione avviene secondo le esigenze della EVA GROUP S.R.L. e all'esito della valutazione delle specifiche competenze dei candidati. La EVA GROUP S.R.L., nei limiti delle informazioni in suo possesso, deve pertanto evitare favoritismi, nepotismi o altre forme di clientelismo nella selezione e nell'assunzione dei propri dipendenti.

Rischi di reato

In linea di principio, il rischio è quello di incorrere nel reato di corruzione poiché una assunzione (o una collaborazione esterna) pilotata potrebbe costituire la modalità per ottenere indebiti favori da parte di soggetti pubblici.

Procedura

Cfr. Documento Procedure

Flussi informativi verso l'OdV

8.1.5	E' richiesta dall'OdV una verifica a campione di documentazione relativa all'applicazione del presente Protocollo
-------	---

8.2 Gestione dei consulenti

Premessa

Per le consulenze e prestazioni professionali esterne di significativo impatto sulle aree sensibili (a titolo esemplificativo legali, amministrative, sicurezza), l'Organo Amministrativo o il responsabile della funzione interessata valuta sulla base dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dal tipo di prestazione.

Rischi di reato

In linea di principio, il rischio è quello di incorrere nel reato fiscale o di corruzione. Fiscale poiché la consulenza potrebbe essere finalizzata al tentativo di ridurre o eliminare il prelievo fiscale aumentando i costi. Di corruzione poiché una assunzione (o una collaborazione esterna) pilotata potrebbe costituire la modalità per ottenere indebiti favori da parte di soggetti pubblici.

Procedura

Cfr. Documento Procedure

Flussi informativi verso l'OdV

Cfr. Documento Procedure

8.2.4	E' richiesta dall'OdV una verifica a campione di documentazione relativa all'applicazione del presente Protocollo.
-------	--

8.3 Gestione dei fornitori

Procedura

Il processo di acquisto è regolato da specifica procedura interna (cfr. Punto 6). I criteri di valutazione dei principali attributi per ogni Fornitore e/o prodotto fornito sono definiti in modo da poter stilare una valutazione complessiva delle prestazioni del Fornitore.

Flussi informativi verso l'OdV

8.3.1	E' richiesta dall'OdV una verifica a campione di documentazione relativa all'applicazione del presente Protocollo.
-------	--

8.4 Documenti informatici e firme digitali

Premessa

L'art. 491-bis C.P. recita "se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".

In considerazione delle relazioni continuative con la pubblica amministrazione e il rilascio di autorizzazioni nonché di erogazioni di risorse pubbliche inerenti l'attività specifica di EVA GROUP S.R.L., si ritiene opportuno prevedere procedure di tutela e controllo.

Rischi di reato (art. 24–bis dlgs 231/01 - C.P. 491–bis)

Il reato considerato consiste in una qualunque formazione o alterazione di documenti informatici pubblici ottenendo un falso materiale o un falso ideologico tale per cui rappresenti un interesse o un vantaggio per la EVA GROUP S.R.L..

Principi generali di comportamento

I Destinatari del presente Protocollo, in occasione della formazione e/o sottoscrizione, in generale del trattamento di un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, dovranno rispettare le regole disposte dal Codice Etico e, in particolare, dovranno garantire la massima trasparenza, veridicità, completezza, pertinenza, aggiornamento, riservatezza e integrità delle informazioni nell'attività in oggetto.

Nell'elaborazione dei documenti informatici è vietata qualsiasi forma di falsità materiale o ideologica.

Procedura

Cfr. Documento Procedure

Flussi informativi verso l'OdV

8.4.6	E' richiesta dall'OdV una verifica a campione di documentazione relativa all'applicazione del presente Protocollo.
-------	--

9. COMUNICAZIONE DEL MODELLO

L'efficace attuazione del Modello presuppone la sua effettiva conoscenza da parte di tutti i Destinatari. In questo senso, ogni dipendente e collaboratore della EVA GROUP S.R.L. deve conoscere i contenuti del Modello, contribuire per quanto di propria competenza alla sua efficace attuazione e partecipare all'attività di formazione.

Strumenti idonei saranno adottati per informare i destinatari di eventuali modifiche del Modello.

La modalità di divulgazione del Modello è diversificata a seconda dei destinatari, ma comunque sempre improntata ad un'informazione completa, chiara e continuativa.

Procedura

Cfr. Documento Procedure

10. FORMAZIONE

La formazione del personale è obbligatoria relativamente al contenuto del Decreto e ai principi del Modello della EVA GROUP S.R.L., ed è gestita in stretta cooperazione con l'O.d.V.

Tutti i dipendenti sono formati su: a) contenuto del Modello; b) contenuto del D.Lgs 231/01 e conseguenze in capo alla EVA GROUP S.R.L. in caso di commissione di uno dei reati ivi previsti; c) modalità operative e comportamenti da adottare nelle aree a rischio. La formazione è diversificata a seconda dei destinatari e delle funzioni ricoperte secondo un calendario annuale predisposto in accordo con l'O.d.V.

L'attività di formazione è formalizzata con un registro di presenza conservato da parte

di un incaricato.

11. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'organo amministrativo è competente per ogni modifica e/o integrazione del presente Modello.

In particolare, integrazioni e modifiche potrebbero rendersi necessarie per mutamenti del quadro normativo di riferimento o dell'organizzazione interna della EVA GROUP S.R.L..

La modifica del Modello si rende comunque necessaria qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della EVA GROUP S.R.L. (art. 7 comma 4 del Decreto). L'Organismo di Vigilanza è sempre informato sull'aggiornamento del Modello e può esprimere un parere sulle eventuali modifiche.

PARTE SPECIALE

- PARTE SPECIALE "A" -
REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(articoli 24 e 25 del D.Lgs 231/01)

A. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati attualmente previsti dall'art. 24 del D.Lgs 231/01 nei confronti della Pubblica Amministrazione sono:

Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a quattromila euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7.

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla

reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle

Comunita' europee e di Stati esteri. (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunita' europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita' europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunita' europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. ((5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali)). Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali ((...)). Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un

atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena e' diminuita.

A. 2 AREE DI RISCHIO

In considerazione dei rapporti che EVA GROUP S.R.L. intrattiene con soggetti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, le attività ritenute a rischio alla luce della valutazione effettuata, sono le seguenti:

- Gestione di attività formative e/o per i servizi orientativi e servizi al lavoro, riconosciute e/o finanziate da un soggetto pubblico o da un soggetto che eroga risorse pubbliche ai sensi della normativa vigente
- Iscrizione in un Albo regionale per gli operatori pubblici e privati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale e/o per i servizi orientativi e al lavoro e mantenimento dei requisiti secondo la normativa vigente
- Gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici

A.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **obbligo** a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività di EVA GROUP S.R.L., con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione (in particolare Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ed altri enti pubblici);
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, in considerazione dell'imparzialità che deve regolare l'attività amministrativa;

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, **l'espresso divieto** per i Destinatari in tutte le aree a rischio di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente l'organizzazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati art. 24 e art. 25 del Decreto.

Più nello specifico, **è fatto espresso divieto** di:

- effettuare, offrire, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o a prossimi congiunti) in favore di soggetti pubblici, finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi;

- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- ricevere o sollecitare omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e "di cortesia"; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle c.d. "regalie d'uso" è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza;
- assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici;
- esibire documenti/dati falsi od alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la pubblica amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della pubblica amministrazione;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della pubblica amministrazione, per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio di EVA GROUP S.R.L..

A.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

A.4.1 Gestione di attività formative e/o per i servizi orientativi e servizi al lavoro, riconosciute e/o finanziate da un soggetto pubblico o da un soggetto che eroga risorse pubbliche ai sensi della normativa vigente

Premessa: il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti nella gestione delle attività formative e/o di servizi al lavoro riconosciuti e/o finanziati da un soggetto pubblico o da un soggetto che eroga risorse pubbliche. Il protocollo è volto a garantire il rispetto, oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Rischi di reato: il reato maggiormente riferibile a questa area è quello della truffa in danno dell'ente pubblico, che si realizza con artifici e raggiri volti

- ad ottenere certificazioni false, non veritiere o parzialmente veritiere relative a:
 - *Certificazioni* con o senza valore di abilitazione professionale ai sensi delle normative regionali e/o statali vigenti
 - *Attestati di frequenza e/o partecipazione* a corsi obbligatori per l'assolvimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente
- ad ottenere contributi e/o finanziamenti senza averne il titolo, o senza realizzare totalmente o parzialmente le attività per le quali sono stati assegnati

- ad ottenere contributi e/o finanziamenti attraverso comportamenti illeciti (truffa, corruzione, concussione, frode informatica, influenze illecite).

Procedura: cfr. Documento Procedure

Flussi informativi verso l'OdV: cfr. Documento Procedure

A.4.2 Iscrizione in un Albo regionale per gli operatori pubblici e privati per i servizi di Formazione Professionale e/o per i servizi orientativi e al lavoro e mantenimento dei requisiti secondo la normativa vigente

Premessa: il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti negli adempimenti relativi all'accreditamento regionale per i servizi formativi e/o servizi orientativi e al lavoro e al mantenimento dei requisiti.

Rischi di reato: i reati maggiormente riferibili a quest'area sono la truffa in danno dell'ente pubblico, corruzione e concussione.

Procedura: cfr. Documento Procedure

Flussi informativi verso l'OdV: cfr. Documento Procedure

A.4.3 Gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici

Premessa: il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nelle ispezioni e/o verifiche da parte di soggetti pubblici sull'attività di EVA GROUP S.R.L..

Rischi di reato: i reati di corruzione e truffa in danno di un ente pubblico possono essere commessi anche dell'ambito delle ispezioni o verifiche da parte degli enti preposti, attraverso l'offerta di denaro o altra utilità in cambio di un esito favorevole dell'ispezione oppure la comunicazione di dati o documenti non veritieri. L'attività è quella relativa a verifiche e ispezioni presso EVA GROUP S.R.L. quali, a titolo esemplificativo, quelle eseguite da: funzionari della Regioni o delle Provincie, Vigili del Fuoco, ASL, Guardia di Finanza ecc..

Procedura: Cfr. Documento Procedure

Flussi informativi verso l'OdV: cfr. Documento Procedure

A. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro la pubblica amministrazione sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati contro la pubblica amministrazione dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "A";
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "A".
- sorvegliare l'attività di formazione

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'OdV o dalle segnalazioni ricevute, emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato, direttamente all'Organo amministrativo, al Responsabile amministrativo, al Consulente esterno, al Responsabile del controllo di gestione o ad un qualunque altro soggetto, che anche di fatto, eserciti funzioni direttive nell'azienda, l'OdV riferisce tempestivamente all'Organo amministrativo per l'adozione dei più opportuni provvedimenti di competenza.

A6. CONSULENTI, FORNITORI E PARTNERS:

Nei contratti/accordi con consulenti, fornitori e partners è prevista una clausola con cui:

1. si dichiara di essere a conoscenza che EVA GROUP S.R.L. ha adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;
2. si impegna ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico di EVA GROUP S.R.L. e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per EVA GROUP S.R.L.;
3. è a conoscenza che nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura
4. si dichiara di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati del presente Protocollo

EVA GROUP S.R.L.:

1. si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti

comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con consulenti, fornitori e partners;

2. ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra. Il pagamento della prestazione o fornitura è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta/merce acquistata e sulla congruità del prezzo. Il pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine e al documento di trasporto (ove esistente).
3. definisce per iscritto eventuali accordi di associazione con i partners con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate ed eventualmente per la partecipazione congiunta a procedure di evidenza pubblica

- PARTE SPECIALE "B" -
I REATI SOCIETARI E I REATI TRIBUTARI

(art. 25-ter del Decreto e art. 25-quinquiesdecies)

B. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati societari e tributari previsti dall'art. 25-ter e 25-quindecies considerati dal Modello sono i seguenti:

False comunicazioni sociali (art. 2621 C.C.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Organizzazione o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Organizzazione per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della organizzazione e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano organizzazione che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della organizzazione, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Organizzazione di revisione (art. 2624 c.c.)¹

"I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

¹ L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal D.Lgs 39/2010. L'art. 27 del menzionato Decreto, recante "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale" prevede che. "1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della organizzazione, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso

profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Organizzazione, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)²

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di Organizzazione con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, li amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della organizzazione controllante (art. 2628)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori

dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci dell'assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto".

² La norma è stata novellata dal D.Lgs 39/2010.

dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Organizzazione o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della organizzazione o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di organizzazione con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di organizzazione o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma

si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Dlgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Dlgs 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta

medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Dlgs 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Dlgs 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Dlgs 74/2000)

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti

sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

B.2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati societari e tributari sono considerate le seguenti:

- Tenuta della contabilità, redazione e verifica del bilancio,
- Gestione delle operazioni societarie
- Gestione delle misure fiscali

B. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter e 25 quinquiesdecies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
- utilizzare anche occasionalmente l'organizzazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati tra quelli sopra considerati.

La presente Parte Speciale prevede **l'espresso obbligo** a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle disposizioni normative e/o regolamenti nonché delle circolari delle Autorità pubbliche competenti in materia (Agenzia delle Entrate e Ministero delle finanze) e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alle comunicazioni sociali, alle situazioni contabili periodiche e al calcolo e versamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto al fine di fornire a terzi (per quanto in loro diritto) un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di EVA GROUP S.R.L.;
- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio di EVA GROUP S.R.L. e di agire sempre al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- di rispettare le disposizioni normative e/o regolamentari a disciplina degli adempimenti di natura fiscale, nonché delle circolari delle Autorità pubbliche competenti in materia (Agenzia delle Entrate e Ministero delle Finanze).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti **è fatto divieto**, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di EVA GROUP S.R.L.;
- b) omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di EVA GROUP S.R.L.;
- c) alterare i dati di bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- d) porre in essere operazioni finalizzate all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto attraverso fatture, altri documenti inesistenti o altri artifici (documenti falsi o altri mezzi fraudolenti);
- e) emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti finalizzati a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- f) occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- g) indicare nelle dichiarazioni relative al valore aggiunto o ai redditi elementi passivi fittizi al fine di diminuire l'imponibile e conseguentemente l'imposta dovuta all'erario;
- h) porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. fatture per operazioni inesistenti);
- i) disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni ed informativa;
- j) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- k) ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- l) se del caso, acquistare o sottoscrivere azioni di EVA GROUP S.R.L. fuori dai casi previsti dalla legge;
- m) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- n) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore a quello nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- o) distrarre o ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- p) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione da parte della organizzazione di revisione, del revisore legale o dei soci;
- q) determinare o influenzare le deliberazioni dell'assemblea, mediante atti simulati o fraudolenti volti ad alterare la regolare formazione della volontà assembleare;

Nell'espletamento dell'attività sensibile oggetto della Parte Speciale B, EVA GROUP S.R.L. **adotta i seguenti principi operativi:**

1. mettere tempestivamente a disposizione di tutti i soci di EVA GROUP S.R.L. la bozza del bilancio per le opportune osservazioni;
2. esporre con chiarezza e completezza i parametri di valutazione seguiti;
3. prevedere il rilascio da parte di un Revisore legale di una verifica-revisione legale del Bilancio in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni

B. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

B.4.1 Tenuta della contabilità, redazione e verifica del bilancio

Premessa: il presente protocollo è destinato a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella formazione del bilancio:

- Organo amministrativo
- Responsabile amministrativo
- Consulenti coinvolti nella tenuta della contabilità e redazione del bilancio Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte di EVA GROUP S.R.L., oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Rischi di reato: i reati di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori si realizzano principalmente attraverso l'inserimento nel bilancio e nelle altre comunicazioni previste dalla legge di dati non rispondenti al vero che inducono in errore sulla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria di EVA GROUP S.R.L., ovvero quei comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi per EVA GROUP S.R.L. attraverso la rappresentazione non veritiera della propria situazione economica e patrimoniale, esponendo nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge fatti non rispondenti al vero, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La responsabilità è ravvisabile anche allorquando le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati per conto terzi. Inoltre il reato di corruzione tra privati è realizzabile attraverso accordi indebiti con i soggetti interni od esterni (consulenti) a EVA GROUP S.R.L. preposti alla tenuta della contabilità e/o alla redazione del Bilancio.

Procedura: cfr. Documento Procedure

B.4.2 Gestione delle operazioni societarie

Processi sensibili e rischi di reato: restituzione conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; ripartizione utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartizione riserve che non possono per legge essere distribuite; acquistare o sottoscrivere azioni di EVA GROUP S.R.L. fuori dai casi previsti dalla legge; effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore a quello nominale in sede di aumento del capitale sociale; distrarre o ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli. Inoltre il reato di corruzione tra privati è realizzabile attraverso accordi indebiti con i soggetti interni od esterni (consulenti) a EVA GROUP S.R.L. preposti all'attuazione dell'operazione societaria.

Procedura: cfr. Documento Procedure

Flussi informativi verso l'O.d.V.: cfr. Documento Procedure

B.4.3 Gestione delle misure fiscali

Premessa: il presente protocollo è destinato a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione delle misure fiscali:

- Organo amministrativo
- Responsabile amministrativo
- Consulenti coinvolti nella gestione delle misure fiscali. Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte di EVA GROUP S.R.L., oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Rischi di reato: le condotte sono di diverse tipologie, tuttavia le più "rischiose" consiste nell'indicazione in una delle dichiarazioni relative all'IVA o ai redditi di elementi passivi fittizi, giustificati da fatture o da altri documenti per operazioni inesistenti, con cui vengono artificiosamente maggiorate le componenti negative di reddito o artificiosamente ridotte le componenti attive di reddito al fine di diminuire l'imponibile e conseguentemente, l'imposta dovuta all'erario. La fattispecie di reato può avvenire attraverso l'emissione o la ricezione di fatture a fronte di prestazioni i) mai effettuate o ii) realmente effettuate ma per quantitativi superiori/inferiori rispetto a quelli documentalmente indicati. Oppure può avvenire a fronte di un'operazione commerciale effettivamente avvenuta ma l'operazione è riferita a soggetti diversi da quelli effettivi.

Procedura

Cfr. Documento Procedure

Flussi informativi verso l'O.d.V.: cfr. Documento Procedure

B.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati societari, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati societari dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "B";
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "B".
- sorvegliare l'attività di formazione

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'OdV o dalle segnalazioni ricevute, emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato, direttamente all'Organo amministrativo, al Responsabile amministrativo, al Consulente esterno, al Responsabile del controllo di gestione o ad un qualunque altro soggetto, che anche di fatto, eserciti funzioni direttive nell'azienda, l'OdV riferisce tempestivamente all'Organo amministrativo per l'adozione dei più opportuni provvedimenti di competenza.

B 6. CONSULENTI, FORNITORI E PARTNERS:

Nei contratti/accordi con consulenti, fornitori e partners è prevista una clausola con cui:

1. si dichiara di essere a conoscenza che EVA GROUP S.R.L. ha adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;
2. si impegna ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico di EVA GROUP S.R.L. e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per EVA GROUP S.R.L.;
3. è a conoscenza che nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura
4. si dichiara di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati del presente Protocollo

EVA GROUP S.R.L.:

1. si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con consulenti, fornitori e partners;
2. ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento della prestazione o fornitura è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta/merce acquistata e sulla congruità del prezzo. Il pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine e al documento di trasporto (ove esistente).

3. definisce per iscritto eventuali accordi di associazione con i partners con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate ed eventualmente per la partecipazione congiunta a procedure di evidenza pubblica

- PARTE SPECIALE "C" -
I REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

(art. 25-nonies del Decreto)

C. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati in materia di violazione del diritto d'autore attualmente previsti nel Decreto sono i seguenti articoli della Legge 22 aprile 1941 n. 633 :

Art. 171

Primo comma

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(...)

Terzo comma

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Organizzazione italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Organizzazione italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per

televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

C. 2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai delitti in violazione del diritto d'autore sono considerate le seguenti:

- Elaborazione e/o utilizzo materiale per scopi didattici

C. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 nonies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
- utilizzare anche occasionalmente l'organizzazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati tra quelli sopra considerati.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **obbligo** a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutti i corsi e/o servizi erogati a qualsiasi titolo da EVA GROUP S.R.L.;
- di **osservare** rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del diritto d'autore e di copyright;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **divieto**, in particolare, di:

- a) utilizzare in tutto od in parte qualsiasi tipo di opera (testo, dvd, programma informatico, ecc.) in violazione del diritto d'autore altrui;
- b) mettere a disposizione del pubblico, senza averne diritto, a qualsiasi scopo, attraverso un sistema di reti telematiche/informatiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
- c) duplicare, per trarne profitto, software privo della "licenza d'uso"
- d) rimuovere arbitrariamente un dispositivo applicato a protezione di software protetto dal diritto d'autore
- e) duplicare, riprodurre, trasmettere, diffondere all'interno dell'organizzazione con qualsiasi procedimento il contenuto di una banca dati di cui l'organizzazione non possiede i diritti all'utilizzo, fatto salvo il solo accesso o consultazione per finalità didattiche o scientifiche purché si indichi la fonte
- f) abusivamente duplicare, riprodurre, trasmettere, diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi

- g) abusivamente riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

Nell'espletamento dell'attività sensibile oggetto della Parte Speciale C, EVA GROUP S.R.L. adotta i seguenti principi e regolamentazioni:

1. adotta o richiede di adottare ai docenti, tutor, coordinatori, utenti solo materiale didattico originale o comunque materiale di cui viene effettuato un utilizzo rispettoso del diritto d'autore;
2. evitare di tenere comportamenti che possano incidere negativamente sul diritto di copyright (disporre o consentire abusivamente la fotocopiatura di libri di testo, giornali, riviste, magazine, comunque testi editoriali o supporti video e/o digitali e/o informatici in violazione del diritto d'autore);
3. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. (L. 633 art. 68 comma 1)
4. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. (L. 633 art. 68 comma 2)
5. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. (L. 633 art. 68 comma 3)
6. In caso di proiezioni al pubblico (anche solo scolastico) o di diffusione tramite reti telematiche di qualunque materiale dell'ingegno, è necessario interpellare la SIAE per verificare eventuali vincoli e spese.

C. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

C.4.1 Elaborazione e/o utilizzo materiale per scopi didattici

Premessa: il presente protocollo è destinato a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo in tutti i servizi erogati a qualsiasi titolo da EVA GROUP S.R.L., o comunque per lo svolgimento delle attività sociali. Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte di EVA GROUP S.R.L., oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Rischi di reato: i reati maggiormente ascrivibili a questa area sono identificabili con la riproduzione e/o la diffusione abusiva di materiale coperto da copyright.

Procedura: cfr. Documento Procedure

Flussi informativi verso l'O.d.V.: cfr. Documento Procedure

C. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati in violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- i. monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati in tema di violazione di copyright, anche attraverso verifiche periodiche;
- ii. curare l'attività di formazione periodica sui reati in tema di diritto d'autore dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "C";
- iii. esaminare le eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
 - conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "C".
 - curare l'attività di formazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza o dalle segnalazioni ricevute emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato, direttamente all'Organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza riferisce tempestivamente all'Organo amministrativo per l'adozione dei più opportuni provvedimenti di competenza.

C 6. CONSULENTI, FORNITORI E PARTNERS:

Nei contratti/accordi con consulenti, fornitori e partners è prevista una clausola con cui:

1. si dichiara di essere a conoscenza che EVA GROUP S.R.L. ha adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;
2. si impegna ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico di EVA GROUP S.R.L. e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per EVA GROUP S.R.L.;
3. è a conoscenza che nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura
4. si dichiara di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati del presente Protocollo

EVA GROUP S.R.L.:

1. si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con consulenti, fornitori e partners;
2. ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra. Il pagamento della prestazione o fornitura è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta/merce acquistata e sulla congruità del prezzo. Il

pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine e al documento di trasporto (ove esistente).

3. definisce per iscritto eventuali accordi di associazione con i partners con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate ed eventualmente per la partecipazione congiunta a procedure di evidenza pubblica

- PARTE SPECIALE "D" -

- REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE-

(Art. 25 duodecies del decreto)

D. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati in materia di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" attualmente previsti nel Decreto e trattati nel presente modello sono i seguenti:

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Dlgs 286/1998 Art. 12 comma 5)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Dlgs 286/1998 Art. 22 commi 12, 12bis)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

D. 2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- Servizi al lavoro con lavoratori stranieri;

D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 12 D.Lgs. 286/98);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge al fine di impedire la realizzazione dei reati di cui alla presente Parte Speciale (E).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorendo la permanenza di questi nel territorio dello Stato;

Nell'espletamento dell'attività sensibile oggetto della Parte Speciale (E), la Organizzazione adotta i seguenti principi.

1. i dipendenti della Sede e di tutte le Unità organizzative si attengono strettamente, nello svolgimento di detta attività, alle Procedure aziendali;
2. evitare di tenere comportamenti che possano incidere negativamente sulla normativa in materia di disciplina dell'immigrazione, in particolare sulla procedura necessaria per la presa in carico di personale straniero;
3. evitare di falsificare qualsiasi tipo di documento o di disporre false comunicazioni alle competenti autorità in sede di erogazione di servizi per il lavoro in particolare in materia di compilazione della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di Patto di servizio ai sensi del dlgs 150/2015.

D. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

D.4.1 Servizi al lavoro con lavoratori stranieri

Premessa: il presente protocollo è destinato a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione di politiche attive del lavoro. Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte della Organizzazione, oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Rischi di reato: I reati maggiormente ascrivibili a questa area sono: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 e art. 22 D. Lgs. 296/98):

- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato;
- favorire la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle

norme del testo unico.

Procedura: cfr. Documento Procedure

Flussi informativi verso l'O.d.V.: cfr. Documento Procedure

D. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare sono:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati contro impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare;
- esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla presente Parte Speciale eventualmente posti dai Destinatari;
- conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell'attività a rischio e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio di cui alla Parte Speciale "D";
- curare l'attività di formazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza o dalle segnalazioni ricevute emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato, direttamente all'Organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza riferisce tempestivamente all'Assemblea dei soci per l'adozione dei più opportuni provvedimenti di competenza.

D 6. CONSULENTI, FORNITORI E PARTNERS:

Nei contratti/accordi con consulenti, fornitori e partners è prevista una clausola con cui:

1. si dichiara di essere a conoscenza che EVA GROUP S.R.L. ha adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;
2. si impegna ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico di EVA GROUP S.R.L. e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per EVA GROUP S.R.L.;
3. è a conoscenza che nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura
4. si dichiara di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati del presente Protocollo

EVA GROUP S.R.L.:

1. si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con consulenti, fornitori e partners;
2. ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra. Il pagamento della prestazione o fornitura è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta/merce acquistata e sulla congruità del prezzo. Il pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine e al documento di trasporto (ove esistente).
3. definisce per iscritto eventuali accordi di associazione con i partners con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate ed eventualmente per la partecipazione congiunta a procedure di evidenza pubblica

- PARTE SPECIALE "F" -

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

F.1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro attualmente previsti nel Decreto sono i seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55, comma 2, Dlgs 81/2008)

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
 - b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
 - c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Tutela delle condizioni di lavoro (art. 2087 Codice Civile)

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

F.2 AREE DI RISCHIO

I reati richiamati dall'art. 25-septies hanno una diversa natura rispetto alle altre fattispecie previste dal Decreto: si tratta infatti di condotte punite a titolo colposo (e non doloso) e fanno riferimento a una serie molto ampia di violazioni (normativa antinfortunistica). I reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto 231 (artt. 589 e 590 c.p.) sono caratterizzati dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche; quindi l'elemento soggettivo consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nel volontario inadempimento di prescrizioni normative finalizzate ad impedire gli eventi dannosi contemplati. Peraltro il concetto di "colpa specifica" è riconducibile alle prescrizioni dell'art. 43 c.p., dove prevede che il delitto ha natura colposa quando l'evento, anche se preveduto ma comunque non voluto dal soggetto agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme, leggi, regolamenti ordini o discipline. Nella presente Parte Speciale si fa dunque riferimento all'area:

- Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, **l'espresso divieto** per i Destinatari in tutte le aree a rischio di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dell'art. 25 septies del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente l'organizzazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati art. 25 septies del Decreto.

La presente Parte Speciale prevede **l'espresso obbligo** a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti da tenere:

- effettuare una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva presa in considerazione;
- adottare tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili;
- valutare ed individuare raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo previsto da questa Parte speciale e le normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente equivalente) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza.

E' assicurato un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

1. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2. attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
4. attività di sorveglianza sanitaria;
5. attività di informazione e formazione dei lavoratori;
6. attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
7. acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
8. periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

F.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

F.4.1 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Premessa: per quanto riguarda l'individuazione delle aree aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati in argomento, non è possibile procedere alla loro elencazione perché risulterebbe non esaustiva: le condotte illecite punite dall'art. 25-septies del Decreto 231 possono essere astrattamente ascrivibili a qualsiasi attività, funzione, processo aziendale. A tal proposito, in sede di mappatura delle aree a rischio è importante individuare specificamente le funzioni, attività o aree aziendali in cui sono ipotizzabili (anche per ragioni di storicità) condotte o fatti pregiudizievoli.

Rischi di reato: le condotte illecite consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi e gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche. In linea teorica, soggetto agente può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Pertanto, ai sensi del d.lgs. 81/2008, tale soggetto può individuarsi nel datore di lavoro, nel preposto, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni riguardanti la materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché negli stessi lavoratori.

Per lesioni gravi s'intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure un indebolimento permanente di un senso o di un organo. Per lesioni gravissime s'intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente della favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Vale puntualizzare che oltre alla disciplina in materia contenuta nel d.lgs. 81/2008, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro), in base al quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

L'insieme degli obblighi in materia antinfortunistica s'incrementa ulteriormente considerando che, secondo la dottrina e la più recente giurisprudenza, l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non deve intendersi in maniera meramente "statica", quale obbligo di adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (protezione oggettiva), ma tale obbligo va inteso anche in maniera "dinamica", comportando altresì l'obbligo di informare e formare i prestatori di lavoro sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee ad evitare i rischi o comunque ridurli al minimo (protezione soggettiva).

Ciò posto, il datore di lavoro che ha adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c., sia speciali ex d.lgs. 81/2008), è responsabile del solo evento di danno verificatosi in occasione dell'attività lavorativa che abbia un nesso di causalità con lo svolgimento della stessa attività.

Al riguardo, la giurisprudenza ha argomentato che tale nesso di causalità (tra la condotta e l'evento lesivo) s'interrompe quando la condotta del lavoratore sia da considerare "abnorme", ossia singolare e imprevedibile così che lo stesso lavoratore si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Ne consegue che deve ritenersi restino fuori dal perimetro normativo, ai fini della responsabilità civile e penale, gli infortuni riconducibili a rischi diversi rispetto a quelli a cui il lavoratore sarebbe normalmente esposto per esigenze lavorative, nonché abnormi rispetto ai processi di lavoro e che il lavoratore affronta arbitrariamente per soddisfare esigenze esclusivamente personali.

Procedura: cfr. Documento Procedure

Flussi informativi verso l'O.d.V.: cfr. Documento Procedure

F.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare sono:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati contro impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare;
- esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento

previsti dalla presente Parte Speciale eventualmente posti dai Destinatari;

- conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell'attività a rischio e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio di cui alla Parte Speciale "F";
- curare l'attività di formazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza o dalle segnalazioni ricevute emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato, direttamente all'Organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza riferisce tempestivamente all'Assemblea dei soci per l'adozione dei più opportuni provvedimenti di competenza.

F. 6 CONSULENTI, FORNITORI E PARTNERS

Nei contratti/accordi con consulenti, fornitori e partners è prevista una clausola con cui:

1. si dichiara di essere a conoscenza che EVA GROUP S.R.L. ha adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;
2. si impegna ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico di EVA GROUP S.R.L. e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per EVA GROUP S.R.L.;
3. è a conoscenza che nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura
4. si dichiara di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati del presente Protocollo

EVA GROUP S.R.L.:

1. si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con consulenti, fornitori e partners;
2. ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra. Il pagamento della prestazione o fornitura è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta/merce acquistata e sulla congruità del prezzo. Il pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine e al documento di trasporto (ove esistente).
3. definisce per iscritto eventuali accordi di associazione con i partners con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate ed eventualmente per la partecipazione congiunta a procedure di evidenza pubblica